

SCHEMA DI UTILIZZO CONVENZIONATO DELL'ARCH. DANIELE ROSTAGNO TRA I COMUNI DI ARIGNANO E MOMBELLO DI TORINO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di, nella sede del Comune di Arignano

TRA

Il Comune di Arignano (TO), con sede in Via Mario Graffi n. 2, Codice Fiscale 82000590016 – P.I. 02229590019 rappresentato dalla Sig. Ferdinando SCIMONE, nata a Palermo, il 14/02/1957, il quale dichiara di intervenire e di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

E

Il Comune di Mombello di Torino (TO), con sede in via Castello, n. 4, Codice Fiscale e P.I. 82000630010 rappresentato dal Sig.ra Luciana PICOOGNA, nata a Torino il 30/12/1959, la quale dichiara di intervenire e di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune nella sua qualità di Sindaco pro-tempore

PREMESSO

che con delibera di Giunta comunale n. 47 in data 11/07/2022, il Comune di Arignano autorizzava in favore del Comune di Mombello di Torino l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, del dipendente Arch. Daniele Rostagno, approvando il predetto schema di convenzione e che tale convenzione prevedeva come scadenza la fine del mandato del Sindaco di Arignano, salvo proroga per un periodo da definirsi con atto di Giunta;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Mombello di Torino, con nota protocollo n. 0002455 del 26/06/2024 ha richiesto la proroga della convenzione in essere;
- che tra i Comuni di Arignano e Mombello di Torino si è addivenuti all'accordo tramite proroga della convenzione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Arignano, l'Arch. Daniele ROSTAGNO;
- che il Comune di Arignano, con deliberazione di G.C. n.34 del 04/07/2024, resa immediatamente eseguibile, ed il Comune di Mombello di Torino, con deliberazione di G.C. n° del, resa immediatamente eseguibile, hanno approvato lo schema della presente convenzione per l'utilizzo, in modo convenzionato, dell'Arch. Daniele ROSTAGNO dipendente del Comune di Arignano in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico Area Funzionari e Elevata Qualif. /ex D3.

VISTO

l'art. 30 del d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo della Convenzione.

1. I Comuni di Arignano e Mombello di Torino, al fine di utilizzare in modo convenzionato il dipendente Arch. Daniele ROSTAGNO, approvano la seguente proroga.
2. Comune capo convenzione è il Comune di Arignano.

Art. 2 – Durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà durata fino al **31/12/2024**

2. Il Comune di Arignano ed il Comune di Mombello di Torino si riservano di risolvere in qualsiasi momento la convenzione dandone preavviso scritto almeno due mesi prima all'altro Comune ed al dipendente in convenzione. La risoluzione è deliberata dalla Giunta. In caso di risoluzione anticipata della convenzione non sono previste penalità di alcun tipo a carico del Comune che la propone.

Art. 3 – Orario di servizio

1. Le prestazioni lavorative dell'Arch. Daniele ROSTAGNO saranno le seguenti:
 - presso il Comune di Mombello di Torino mansioni correlate al ruolo di "Responsabile dell'Ufficio Tecnico";
2. Le prestazioni sono articolare in modo da assicurare la presenza del dipendente presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alle dimensioni ed alle caratteristiche degli apparati burocratici dei due enti. Più precisamente egli dovrà prestare servizio per il 11,11% (pari a 4 ore) del proprio orario settimanale di lavoro contrattualmente determinato presso il Comune di Mombello di Torino.
3. Ferme restando le percentuali di lavoro da prestarsi nei due enti il dipendente, al verificarsi di situazioni indipendenti dalla propria volontà e connesse ad impegni presso il Comune di Arignano e il Comune di Mombello di Torino richiedenti la presenza in orari diversi da quelli che verranno concordati sarà, di volta in volta, autorizzato a modificare le fasce orarie stabilite, con recupero delle relative ore.

Art. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa lorda relativa al trattamento economico del dipendente è ripartita secondo la percentuale indicata al precedente art. 3, in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune.
3. Il Comune di Arignano provvede al pagamento delle intere competenze spettanti, nonché dei relativi contributi alla Cassa Pensioni ed agli altri Istituti ed Enti assistenziali ed al recupero, con cadenza semestrale, della parte di spesa a carico del Comune di Mombello di Torino, ad eccezione delle indennità di posizione e di risultato ed i relativi oneri che verranno determinati e corrisposti direttamente da ciascun Comune entro i limiti massimi contrattuali.
4. I rimborsi spese sono esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere effettuate. Verranno ripartite in misura proporzionale, secondo la percentuale indicata al precedente art. 3, tutte le spese sostenute per le prestazioni di interesse comune preventivamente concordate.

Art. 5 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da eventuali incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con i Segretari Comunali, al fine di garantire il buon funzionamento dei due servizi e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. È compito dei Sindaci stabilire, in accordo con i Segretari Comunali, le concrete modalità di utilizzo del dipendente, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 3 (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, orario di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco di Arignano – FERDINANDO SCIMONE _____

Il Sindaco di Mombello di Torino – LUCIANA PICO GNA _____